



# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

## PROTOCOLLO DI INDAGINE (BUONE PRASSI INVESTIGATIVE)

PER I REATI DI ABUSI CONTRO I MINORI E VIOLENZA, MALTRATTAMENTI, ATTI PERSECUTORI  
IN DANNO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE *ccdd*. "FASCE DEBOLI"

### Norme principali di riferimento:

- \* ) codice di procedura penale;
- \* ) legge 23.4.2009, n.38 " *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*";
- \* ) legge 15.10.2013 n. 119 " *recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*";
- \* ) decreto legislativo 15.12.2015, n. 212 " *Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.*"

## Protocolli specializzati:

- \*) vademecum per le forze di polizia siglato in data 28.01.2014 e successivo aggiornamento tra Ministero dell'Interno – Dipartimento di PS e Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- \*) protocollo di Cosenza – Linee guida nei casi di abusi sessuali su soggetti in condizione di particolare vulnerabilità seconda versione -11.11.2016 – Società Italiana Scienze Forensi

\*\*\*\*\*

## § La comunicazione della *notizia criminis* da parte delle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria

Nell'ipotesi di acquisizione della *notizia criminis* da parte delle forze di polizia, queste ne cureranno l'immediato inoltro, anche per le vie brevi e possibilmente tenuto conto della tipologia di fattispecie delittuosa nelle 24h successive, sia al Pubblico Ministero ordinario, che nel caso di reato commesso in danno di minori anche al P.M. presso il Tribunale per i minorenni competente per la giurisdizione.

## § Violenza intrafamiliari

- \*) Occorre sempre effettuare indagini sul contesto familiare; verificare se risulta pendente procedimento di separazione dei genitori e, comunque, analizzare l'eventuale presenza di un elevato livello di conflittualità tra i coniugi (es. precedenti denunce – querele presentate dagli stessi, atti investigativi pregressi).
- \*) verificare se i servizi sociali competenti abbiano seguito la famiglia in oggetto ed acquisirne le relative relazioni;
- \*) qualora si tratta di famiglie con componenti conviventi sottoposti a misure alternative alla detenzione, acquisire con l'autorizzazione del P.M. il fascicolo dell'indagine socio-familiare espletata dall' Ufficio Esecuzione Penale Esterna e di Comunità ai sensi dell'art. 72 o.p.,

\*) segnalare la presenza di minori quale possibili vittime secondarie(cd. violenza assistita), al fine dell'adozione urgenti da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle misure protettive previste dalla legge;

\*) qualora la vittima non abbia ancora deciso di allontanarsi dal domicilio domestico (eventuale luogo di violenza) bisogna accertarsi sull'esistenza e sul tipo di protezione per la stessa ed eventuali minori, una volta fatto ritorno a casa.

\*) in caso negativo, fornire tutte le informazioni necessarie per una adeguata sicurezza.

**Ai soli fini conoscitivi si segnalano, alcune misure di protezione previste dall'ordinamento:**

\*) allontanamento in via d'urgenza (art. 403 cod.civ.);

\*) minori che esercitano la prostituzione(Legge 3 agosto 1998, n. 269);

\*)minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (legge 3 agosto 1998, n. 269);

\*)stato di abbandono di un minore (ex art. 8 legge 184/1983);

\*)decadenza della potestà genitoriale o incisione dei relativi diritti (art. 330 ss Codice Civile)

\*)allontanamento del minore dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altra familiare (rif. norma legge 28 marzo 2001, n. 149 e succ. int.);

\*)allontanamento del minore fuori dalla famiglia senza decadenza della potestà(responsabilità genitoriale) dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 legge 216 del 1991);

\*)allontanamento del minore per collocamento fuori dalla famiglia con decadenza della potestà(responsabilità genitoriale) dei genitori (art. 4 legge 184/1983 modificata dalla legge 28.03.2001 n. 149).

Obbligo, per le forze dell'ordine operanti di fornire (con apposito verbale) alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima e di mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia richiesta. In più, l'attenta osservanza delle previsioni ex art. 90 bis c.p.p. oltre a quanto disposto dall'art. 90 ter sempre dal codice di rito.

All'uopo, è istituito il numero **1522** (h24) "**call center**" a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità (Gli operatori forniscono alle vittime, assicurando loro l'anonimato, un sostegno psicologico e giuridico, nonché l'indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui rivolgersi).

Il servizio multilingue, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, dà una prima risposta immediata alle vittime e contribuisce all'emersione delle richieste di aiuto favorite dalla garanzia dell'anonimato). Ulteriori informazioni, sono fornite sul sito:[www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it).

## § Vittime di abusi sessuali

1) **generalità complete della p.o.**, domicilio -residenza- recapito telefonico(obbligatorio);

2) **generalità, residenza, domicilio, recapito telefonico dell'aggressore**(se noto);

3) **verbalizzazione integrale sia delle domande poste che delle risposte fornite.** E' sempre preferibile l'audioregistrazione dell'ascolto da trasferire su apposito supporto informatico da allegare agli atti;

4) **rapporti vittima-aggressore:** occorre stabilire ed indagare su qualsiasi tipo di relazione con l'autore del fatto nonché far specificare se vi sia un rapporto di convivenza con l'abusante. In caso di sussistenza di precedenti rapporti con l'aggressore, occorrerà fa specificare alla vittima con che frequenza si incontrava con lo stesso, la natura dei loro rapporti, se vi erano stati pregressi rapporti sessuali, se la relazione era ancora in corso ovvero per quali motivi si era interrotta;

5) **orario e luogo in cui è avvenuta la violenza:** nel caso in cui si tratti di una abitazione privata, far precisare se vi erano altre persone in casa, se le stese o i vicini erano in grado di udire eventuali invocazioni d'aiuto. In caso di abusi ripetuti nel tempo, far specificare

quando sono cominciati gli abusi e per quanto tempo si sono protratti in che cosa siano consistiti.

6) **descrizione della violenza fisica o della minaccia:** la vittima deve precisare se è stata immobilizzata, percorsa, minacciata o comunque intimorita. Devono essere dettagliate nel modo più completo possibile le modalità della condotta dell'aggressore e dunque se sono stati ad esempio: inferti schiaffi, pugni, calci facendo descrivere dettagliatamente le zone del corpo colpite. Le frasi minacciose devono essere riportate nel modo più fedele possibile. Occorre, fa specificare se l'aggressore brandiva un 'arma o oggetti contundenti o comunque faceva riferimento minaccioso ad essi. Sul punto, si segnala che dovranno essere evitate nella verbalizzazione delle dichiarazioni della p.o., l'uso di espressioni generiche;

7) **descrizione di altri mezzi utilizzati per ridurre la vittima all'impotenza:** dovrà essere specificato se la vittima aveva assunto alcol o sostanze narcotiche o stupefacenti, facendo precisare se tale assunzione sia stata indotta dall'aggressore ovvero sia avvenuta spontaneamente da parte della vittima. Dovrà essere accuratamente verbalizzata l'eventuale dichiarazione della vittima circa la sensazione di stordimento o confusione avvertita dopo l'assunzione di una bevanda, facendo specificare in tal caso l'orario in cui si è verificato il fatto e facendo descrivere il recipiente dal quale ha bevuto procedendo, se possibile, al sequestro dello stesso. E' evidente che in casi simili deve essere effettuato nel più breve tempo possibile il prelievo delle urine per le successive analisi, secondo l'indicazione di legge.

8) **descrizione della violenza sessuale.** Deve essere specificato se la condotta posta in essere abbia riguardato rapporti per via vaginale, orale, anale, facendo precisare se sia arrivato all'eiaculazione e facendo altresì, risultare se lo stesso indossasse o meno il profilattico. Nel caso in cui si sia trattato di abusi di altro tipo(toccamenti) occorre dettagliare le zone del corpo interessate dell'abuso facendo indicare se siano avvenuti sopra o sotto gli indumenti intimi.

9) **violenza di gruppo: in caso di violenza di gruppo:** occorre evidenziare quante persone erano materialmente presenti nel momento e nel luogo della violenza sessuale, quante e quali persone hanno materialmente avuto rapporti sessuali con la vittima, facendo altresì precisare nel caso in cui il rapporto sessuale sia avvenuto con uno solo degli aggressori – se gli altri fossero presenti durante la violenza e comunque, quale ruolo abbiano svolto e

quale atteggiamento abbiano tenuto (es. istigazione alla violenza, derisione della vittima, riprovazione verso il comportamento degli altri, etc.);

10) **descrizione della reazione della vittima:** deve essere specificato se la vittima abbia urlato, se abbia reagito colpendo a sua volta l'aggressore o se comunque abbia manifestato palesemente il suo dissenso. Nel caso in cui la vittima sia rimasta inerte, far indicare il motivo dell'assenza di reazione;

11) **descrizione degli indumenti indossati dalla vittima:** dovrà essere descritto se la vittima è stata costretta a spogliarsi o se sia stata spogliata di forza, quali indumenti siano stati tolti, se qualcuno di essi sia stato lacerato o macchiato, provvedendo ovviamente alla reperazione degli stessi;

12) **descrizione degli esiti fisici della violenza:** la vittima dovrà precisare se a seguito dell'episodio abbia riportato escoriazioni, graffi, ematomi **che dovranno essere oggetto di refertazione medica, possibilmente presso il pronto soccorso del nosocomio più vicino;**

13) **reati concorrenti e/o satelliti:** dovrà essere specificato se la vittima sia stata in qualche modo segregata (ad. es. chiusa a chiave in una stanza) o costretta a salire in una autovettura e condotta in un determinato luogo contro la sua volontà, facendo specificare la durata dell'ipotizzabile sequestro di persona (art. 605 del vigente c.p.); nel caso in cui l'aggressore sia convivente con la vittima dovrà altresì, essere specificato se in precedenza si fossero verificati altri episodi di abuso, insulti percosse, cosicchè il fatto possa inquadrarsi in un contesto di maltrattamenti (art. 572 del vigente c.p.); dovrà ancora accertarsi se la vittima sia stata, dopo la violenza, minacciata per evitare la presentazione della denuncia(art. 611 del vigente c.p.), accertarsi della presenza di minori in occasione dei fatti, (in relazione all'art. 61 n. 11 quinquies del vigente c.p.);

14) **individuazione di testi di riscontro:** far specificare alla vittima le persone con cui nell'immediatezza del fatto o in seguito si è confidata raccontando la violenza subita, facendo dettagliare in quali circostanze sia avvenuto il racconto. Accertare se comunque, altre persone siano informate del fatto;

15) **altri elementi di riscontro:** verificare se la vittima è in possesso di ulteriori elementi di riscontro(ad esempio: registrazione di telefonate o altro ricavabile da segreterie

telefoniche, s.m.s., whatapp, chat, in generale social network, circa comunicazioni oscene o minatorie, persecutorie, lettere, bigliettini riferibili al potenziale autore del crimine);

16) **il motivo o le circostanze in cui ha deciso di fare la denuncia o rilevare le violenze subite;**

17) **querela:** in caso di esame di vittima di abusi sessuali maggiorenne, occorre interpellarla circa la volontà di esporre la querela esplicitando chiaramente il significato dell'atto e delle sue conseguenze e l'irrevocabilità della stessa;

18) **valutazione a cura della p.g. operante, di quanto prescritto ex art. 90 quater c.p.p., in relazione alla condizione di particolare vulnerabilità della vittima.**

19) In generale, durante la verbalizzazione il soggetto non deve essere interrotto, dovendo prevalere l'ascolto del narrato. Solo a termine formulare le domande esplorative eventualmente necessarie finalizzate a circostanziare i fatti.

20) Se l'aggressore è straniero, non identificato procedere ad identificarlo nelle forme previste dall'art. 349 c.p.p., e valutare l'opportunità di procedere a prelievo coattivo ex art. 349 comma 2 bis c.p.p. previa comunicazione ed autorizzazione del P.M.

## **§ Atti persecutori**

\*) si segnala che la condotta dello/a *stalker* deve essere reiterata e non ha carattere di causalità;

### **Gli elementi da acquisire oltre alle dichiarazioni circostanziate della vittima:**

\*) messaggi sms, messaggi facebook, schermate di chat, twitter, e.mail, ed ogni altro messaggio elettronico;

\*) filmati e fotografie della presenza dello *stalker* in prossimità dell'abitazione o altri luoghi frequentati abitualmente dalla vittima;

- \* ) eventuali registrazioni audio di telefonate intrattenute dalla vittima con l'autore del reato;
- \* ) documentazione fotografica di danneggiamenti, scritte sui muri e altri segni della presenza dello *stalker*;
- \* ) individuare ed acquisire informazioni di persone informate del fatto;
- \* ) referti medici e psicologici di eventuali violenze subite;
- \* ) acquisire con l'autorizzazione del P.M., eventuali misure amministrative già disposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi, art. 8 del D.L.23 febbraio 2009, convertito con modificazione in legge 23.04.2009, n. 38, nei confronti dello *stalker*.

### § Modello per l'esame di minori vittime di abusi sessuali

- \* ) generalità complete del minore, domicilio e recapito telefonico. Generalità delle persone che hanno la rappresentanza legale del minore (genitore, tutore, curatore) o delle persone cui il minore è affidato;
- \* ) occorre indagare su qualsiasi tipo di relazione, anche occasionale, con l'autore del fatto (ad. es. padre o altro parente, domestico, insegnante, bidello, medico, infermiere, compagno di uno dei genitori) nonché far specificare se vi sia un rapporto di convivenza con l'abusante;
- \* ) il minore è sempre da considerare in condizione di particolare vulnerabilità, pertanto, raccogliere le dichiarazioni del minore in un momento successivo, se differibili, a quello del denunciante, contestualmente alla *notizia criminis* o immediatamente dopo per ridurre al minimo i fenomeni di rielaborazione e contaminazione. Nella raccolta delle informazioni testimoniali è necessario favorire il racconto libero del soggetto con l'utilizzo di domande aperte, anziché chiuse. Durante l'escussione è necessario non porre domande e non interrompere il racconto ovvero pronunciare frasi suggestive, né creare un'atmosfera di tipo induttiva. Nel porre domande è indispensabile non inserire termini non pronunciati dal

dichiarante. Solo a termine della narrazione se sarà necessario formulare domande esplorative finalizzate a circostanziare i fatti.

\*) non utilizzare durante l'audizione del minore (specie se in età scolare) strumenti di ausilio, quali disegni, bambole, giochi etc, perché tutta l'escussione potrebbe essere fraintesa ed affrontata dal soggetto su un livello "fantastico";

\*) è indispensabile come misura minima l'audioregistrazione o video dell'escussione/ascolto della vittima, da riversare su apposito supporto informatico da allegare agli atti;

\*) far specificare quando sono cominciati gli abusi sessuali e per quanto tempo si sono protratti, in che cosa siano consistiti, facendo descrivere eventualmente la progressione degli stessi ed, in particolare, se si sia trattato di toccamenti (facendo specificare sotto o sopra gli indumenti e le zone del corpo toccate) o di penetrazione (anche parziale);

\*) se l'autore del fatto si sia denudato e se abbia a sua volta denudato o fatto denudare il minore;

\*) se l'autore del fatto abbia compiuto atti sessuali su se stesso ovvero se abbia indotto il minore a masturbarlo;

\*) se l'abusante in occasione del fatto, abbia fatto meno delle minacce o abbia percosso o comunque spaventato in altro modo il minore;

\*) per quale motivi (paura, vergogna, costrizione fisica, maltrattamento, etc.) il minore abbia subito gli atti sessuali;

\*) se sia stato minacciato qualora avesse rilevato gli abusi sessuali subiti;

\*) se abbia riferito degli abusi ai genitori o ad altre persone che dovranno essere identificate e sentite;

\*) se i genitori, informati degli abusi abbiano adottato qualche iniziativa;

\*) l'epoca dell'ultimo abuso sessuale subito;

\*) motivi e circostanze in cui ha deciso di rilevare le violenze subite;

\*) acquisire eventuali certificazioni sanitarie.

I verbali di s.i.t., devono essere redatti in modalità integrale, e contenere fedelmente quanto riferito. Eventualmente, saranno descritti, elementi non verbali di "atti mimati dal minore";

-) l'ascolto del minore, possibilmente deve essere attività riservata al Pubblico Ministero, per le consequenziali valutazioni di natura procedurale. Nell'Ufficio della Procura di Cosenza, è già presente un *pool* di magistrati dedicati (attualmente due Sostituti). La polizia giudiziaria, procederà all'ascolto del minore, solo in casi indifferibili per la raccolta di inderogabili elementi investigativi.

Modalità di audizione del minore da parte della polizia giudiziaria procedente con l'assistenza obbligatoria di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile ( ex art. 351 *ter* c.p.p.).

## § Coordinamento con l'Autorità Giudiziaria inquirente

Nell'ipotesi di acquisizione di una notizia di reato concernenti abusi sessuali, la Polizia Giudiziaria procedente, si coordinerà da subito con il magistrato assegnatario del relativo procedimento; nei casi di urgenza, contatterà via brevi il Pubblico Ministero di turno esterno e per informazione trasmessa al P.M. presso il Tribunale dei minorenni competente. La comunicazione della notizia di reato, dovrà essere inoltrata tempestivamente e, comunque per queste ipotesi delittuose, non oltre le 24h del verificarsi del fatto.

## § Altre indicazioni utili:

E' possibile nell'ipotesi di violenza sessuali in contesti intrafamiliari, di dover affrontare il caso della "ritrattazione" della vittima.

Ciò può accadere, per il profilo di interesse, nella fase delle indagini preliminari (e, per quanto detto circa l'irrevocabilità della querela, il procedimento seguirà il suo corso). In questa ipotesi, però, può tornare utilissima la testimonianza degli Ufficiali di P.G. che hanno svolto l'indagine. Ad esempio:

1) è possibile che la vittima si sia recata negli Uffici di polizia per rimettere la querela o a ritrattare le precedenti dichiarazioni "accompagnata" dallo stesso indagato o da parenti/persona vicine all'indagato – questo dato di fatto "osservato" dalla P.G. dovrà essere immediatamente riportato all'A.G. con apposita annotazione;

2) si potrà compiere ulteriore attività investigativa, per verificare il ripristino di uno stato di convivenza tra p.o. e indagato/imputato;

3) se l'aggressore è straniero, non identificato procedere ad identificarlo nelle forme previste dall'art. 349 c.p.p., e valutare l'opportunità di procedere a prelievo coattivo ex art. 349 comma 2 bis c.p.p. previa comunicazione ed autorizzazione del P.M.;

4) (intervento sulla cd. scena del crimine) per il tramite di personale specializzato delle FF.PP., procedere al sequestro di materiale ivi rinvenuto per la successiva ricerca di materiale biologico riferibile all'aggressore.

5) adempimenti secondo le previsioni ex art. 90 bis c.p.p.

Specificare, alla P.O. che i reati di *violenza sessuale* e *stalking* sono precedibili a querela (e che il termine per proporla è di **sei mesi**).

L'Ufficio della Procura della Repubblica di Cosenza, opererà qualora possibile la riunione dei procedimenti connessi concernenti i reati di cui agli art. 609bis e ss 570-572-612bis c.p.

I Comandi delle Forze di Polizia a cui è diretto il presente protocollo, cureranno il massimo aggiornamento normativo del personale operante.

Cosenza, 26 APR. 2017

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Mario SPANUOLO

